

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2016)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

(SEGNI)

di concerto col **Ministro delle Finanze**

(TRABUCCHI)

e col **Ministro della Pubblica Istruzione**

(GUI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 MAGGIO 1962

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e la Svizzera relativo all'esenzione doganale sull'importazione di materiale didattico destinato alle scuole italiane in Svizzera e svizzere in Italia concluso in Roma il 15 dicembre 1961

ONOREVOLI SENATORI. — Con l'Accordo italo-elvetico firmato il 15 dicembre 1961 vengono stabilite, sulla base della reciprocità, esenzioni doganali in favore delle istituzioni scolastiche e culturali svizzere in Italia e italiane in Svizzera non aventi scopo di lucro.

In particolare l'articolo 1 prevede esenzioni doganali reciproche per l'importazione del materiale didattico e di studio nonché della mobilia scolastica richiesti per la costituzione ed il funzionamento delle scuole ed istituti secondari di primo e secondo grado e scuole elementari svizzere in Italia e italiane in Svizzera, a condizione che tali scuole non abbiano scopo di lucro.

L'articolo 2 prevede analoghe facilitazioni in favore dei corsi di addestramento e dei corsi di cultura generale post-scolastici organizzati in modo regolare, autorizzati dalle rispettive rappresentanze diplomatiche e ufficialmente riconosciuti dal Paese

ospitante, per cittadini svizzeri in Italia e italiani in Svizzera.

Detto articolo è stato concepito per favorire i numerosi corsi di addestramento e di doposcuola che le Autorità italiane hanno istituito in Svizzera (ormai in 15 località) e si propongono di istituire in futuro al fine di migliorare l'istruzione professionale e generale dei nostri emigranti e delle loro famiglie.

È sembrato infine opportuno confermare con un apposito articolo (il terzo) le facilitazioni già accordate all'importazione di materiale didattico rispettivamente per il Centro di studi italiani a Zurigo e per l'Istituto svizzero di Roma, in conformità alle disposizioni vigenti che sono:

— per l'Italia il decreto legislativo 29 settembre 1947, n. 1478, articolo 2, ultimo comma;

— per la Svizzera l'articolo 19 del Regolamento d'esecuzione della legge federale sulle dogane.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra l'Italia e la Svizzera relativo all'esenzione doganale sull'importazione di materiale didattico destinato alle scuole italiane in Svizzera e svizzere in Italia, concluso a Roma il 15 dicembre 1961.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità dell'articolo 4 dell'Accordo stesso.

ALLEGATO

**ACCORDO TRA L'ITALIA E LA SVIZZERA
RELATIVO ALL'ESENZIONE DOGANALE SULL'IMPORTAZIONE DI
MATERIALE DIDATTICO DESTINATO ALLE SCUOLE ITALIANE
IN SVIZZERA E SVIZZERE IN ITALIA**

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E
IL CONSIGLIO FEDERALE SVIZZERO**

animati dal desiderio di facilitare l'importazione di materiale didattico destinato alle scuole italiane in Svizzera e svizzere in Italia, hanno deciso di concludere un Accordo relativo all'esenzione doganale sull'importazione di detto materiale. Essi hanno nominato, a tal fine, loro plenipotenziari:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

L'Ambasciatore Giulio DEL BALZO DI PRESENZANO, Direttore generale delle relazioni culturali del Ministero degli affari esteri;

IL CONSIGLIO FEDERALE SVIZZERO

Il Signor Philippe ZUTTER, Ambasciatore di Svizzera in Italia;
i quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri e averli trovati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1.

Le Alte Parti Contraenti si assicurano vicendevolmente l'esenzione dai diritti doganali e da qualsiasi imposta, tassa o contributo dovuti per l'importazione del materiale didattico e di studio e del mobilio scolastico richiesti per l'istituzione ed il funzionamento delle scuole e degli istituti secondari di primo e secondo grado e delle scuole elementari italiani in Svizzera e svizzeri in Italia e dei giardini d'infanzia da tali scuole dipendenti, a condizione che tali istituti non abbiano scopo di lucro e che il materiale in questione non sia ceduto a terzi nel Paese d'importazione.

Art. 2.

Le Alte Parti Contraenti si assicurano vicendevolmente l'esenzione dai diritti doganali e da qualsiasi imposta, tassa o contributo dovuti per l'importazione del materiale didattico e di studio nonchè del mo-

bilio scolastico (esclusi i mezzi tecnici ausiliari, macchine, ecc. ed il materiale tecnico d'uso) destinati a corsi di addestramento o a corsi di cultura generale post-scolastici organizzati in modo regolare, autorizzati dalle rispettive rappresentanze diplomatiche, sentite le competenti autorità locali e ufficialmente riconosciuti dalle autorità del Paese d'importazione, per cittadini italiani in Svizzera e per cittadini svizzeri in Italia, a condizione che tali corsi non abbiano scopo di lucro e che il materiale in questione non sia ceduto a terzi nel Paese d'importazione.

Art. 3.

L'esenzione da qualsiasi diritto doganale, imposta, tassa o contributo per l'importazione del materiale destinato rispettivamente al Centro di studi italiani di Zurigo e all'Istituto svizzero di Roma, rimane regolata dalle norme in vigore nei rispettivi ordinamenti delle Alte Parti Contraenti.

Art. 4.

Il presente Accordo è soggetto a ratifica, ed i relativi strumenti saranno scambiati al più presto possibile a Berna.

Esso entrerà in vigore tre mesi dopo lo scambio degli strumenti di ratifica; potrà essere denunciato da ciascuno dei due Stati in qualsiasi momento e cesserà di avere effetto un anno dopo la sua denuncia.

IN FEDE DI CHE i rispettivi plenipotenziari hanno firmato il presente Accordo e vi hanno apposto il proprio sigillo.

FATTO a Roma il 15 dicembre 1961 in due esemplari originali, in lingua italiana.

Per la Repubblica Italiana

GIULIO DEL BALZO

Per la Confederazione Svizzera

PHILIPPE ZUTTER